



# CITTÀ DI CORBETTA

## REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN CAMPO SOCIALE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.50 DEL 27 SETTEMBRE 2018

## SOMMARIO

|                 |  |           |
|-----------------|--|-----------|
| <b>Capo I</b>   | <b>Ambito di applicazione e principi</b> .....                           | <b>3</b>  |
|                 | Articolo. 1 Oggetto ed ambito di applicazione.....                       | 3         |
|                 | Articolo. 2 Principi comuni .....  | 3         |
|                 | Articolo. 3 Definizioni .....  | 3         |
|                 | Articolo. 4 Destinatari .....  | 4         |
|                 | Articolo. 5 Procedimenti.....  | 4         |
|                 | Articolo. 6 Istruttoria.....   | 5         |
| <b>Capo II</b>  | <b>Contributi economici di sostegno al reddito</b> .....                 | <b>5</b>  |
|                 | Articolo. 7 Contributo economico generico .....                          | 5         |
|                 | Articolo. 8 Gratuità di servizi o interventi.....                        | 5         |
|                 | Articolo. 9 Contributi per il sostegno alle spese di locazione.....      | 6         |
| <b>Capo III</b> | <b>Prestito d'onore</b> .....  | <b>7</b>  |
|                 | Articolo. 10 Scopi e contenuti del prestito d'onore.....                 | 7         |
|                 | Articolo. 11 Concessione del prestito d'onore.....                       | 7         |
| <b>Capo IV</b>  | <b>Titoli sociali</b> .....  | <b>7</b>  |
|                 | Articolo. 12 Definizione di titoli sociali .....                         | 7         |
|                 | Articolo. 13 Istituzione dei titoli sociali .....                        | 8         |
| <b>Capo V</b>   | <b>Strumenti per l'inclusione sociale attiva</b> .....                   | <b>8</b>  |
|                 | Articolo. 14 Promozione dell'inclusione sociale attiva .....             | 8         |
|                 | Articolo. 15 Co-progettazione .....                                      | 8         |
|                 | Articolo. 16 Istituzione di strumenti di inclusione sociale attiva ..... | 9         |
| <b>Capo VI</b>  | <b>Disposizioni finali ed entrata in vigore</b> .....                    | <b>9</b>  |
|                 | Articolo. 17 Disposizioni transitorie .....                              | 9         |
|                 | Articolo. 18 Disposizioni finali.....                                    | 10        |
|                 | Articolo. 19 Entrata in vigore .....                                     | 10        |
| <b>Capo VII</b> | <b>Allegati</b> .....  | <b>10</b> |
|                 | Articolo. 20 Allegato 1 .....  | 10        |

## Capo I      **Ambito di applicazione e principi**

### **Articolo. 1      Oggetto ed ambito di applicazione**

1. Questo regolamento disciplina gli interventi realizzati dal Comune di Corbetta per assicurare sostegni economici alle persone e alle famiglie che presentano condizioni di difficoltà, disagio e/o fragilità.
2. Sono esclusi dal campo di applicazione di questo regolamento i procedimenti di assegnazione di contributi economici a persone giuridiche e ad enti del terzo settore.

### **Articolo. 2      Principi comuni**

1. Il Comune di Corbetta promuove e sostiene iniziative a favore delle persone e delle famiglie fragili, senza distinzione di sesso, di diversa abilità, nazionalità, etnia, religione e condizione economica, volte a salvaguardarne l'integrità fisica, nonché a facilitare uno sviluppo armonioso, anche al fine di prevenire e ridurre il rischio che esso diventi vittima della tratta di esseri umani di traffico di organi ovvero di abuso o sfruttamento sessuale, e promuovendone altresì e l'inserimento nella realtà sociale, economica ed istituzionale.
2. In applicazione del principio di sussidiarietà, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di questo regolamento la famiglia, singola o associata, nonché i soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
3. Quando questo regolamento richiede una valutazione professionale o multi-professionale dello stato di bisogno delle persone e delle famiglie, l'attività è svolta con gli strumenti e secondo le regole deontologiche proprie di ciascuna professione regolamentata. Ove il profilo professionale coinvolto non rappresenti una professione regolamentata, gli strumenti e le azioni sono svolte nel rispetto delle migliori conoscenze disponibili.
4. Il coinvolgimento e il consenso delle persone e delle famiglie nell'organizzazione degli interventi costituiscono principi fondamentali d'azione di questo regolamento. Il coinvolgimento e il consenso possono essere limitati o derogati solo su espresso provvedimento dell'Autorità giudiziaria.

### **Articolo. 3      Definizioni**

1. Ai fini di questo regolamento sono adottate le seguenti definizioni:

**Ise:** indicatore della situazione economica calcolato secondo le disposizioni recate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 5 dicembre 2013, n. 159, senza applicazione delle scale di equivalenza.

**Isee:** indicatore della situazione economica equivalente calcolato secondo le disposizioni recate decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 5 dicembre 2013, n. 159.

**Minimo vitale:** rappresenta la soglia di povertà determinata ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Regolamento ISEE approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 76 del 26 novembre 2015.

**Preso in carico:** funzione esercitata dal servizio sociale professionale in favore di una persona o di un nucleo familiare in risposta a bisogni complessi che richiedono interventi personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento, attivazione di prestazioni sociali, nonché attivazione

di interventi in rete con altre risorse e servizi pubblici e privati del territorio, al fine di identificare percorsi di accompagnamento verso l'autonomia;

**Progetto di intervento:** documento predisposto dal servizio sociale professionale che indica gli obiettivi, le azioni e gli strumenti messi in campo per far fronte ai bisogni della persona.

**Stato di bisogno :** lo stato di bisogno è determinato dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi: a) insufficienza del reddito familiare, inteso come reddito disponibile in un nucleo familiare in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i membri del nucleo, allorquando non vi siano altre persone tenute a provvedere, o che di fatto provvedano, all'integrazione di tale reddito; b) incapacità totale o parziale di un soggetto, solo o il cui nucleo familiare non sia in grado di assicurare l'assistenza necessaria, a provvedere autonomamente a se stesso; c) esistenza di circostanze, anche al di fuori dei casi previsti dalle precedenti lettere a) e b), a causa delle quali persone singole o nuclei familiari siano esposti a rischio di emarginazione; d) sottoposizione di un soggetto a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi e prestazioni socio-assistenziali di natura economica.

**Fragilità:** una delle condizioni riportate nella tabella di cui all'allegato 1 tali da determinare necessità di sostegno economico per le spese sociali e socio-sanitarie.

**Valutazione multidimensionale:** lettura integrata dei bisogni nelle diverse dimensioni della persona con l'obiettivo di facilitare l'accesso del cittadino e della sua famiglia a misure, prestazioni e servizi, garantendo, attraverso l'informazione e l'orientamento, risposte appropriate ai bisogni rilevati.

#### **Articolo. 4      Destinatari**

1. Hanno diritto a beneficiare delle prestazioni previste da questo regolamento, le persone e i nuclei familiari iscritti all'anagrafe della popolazione residente del Comune di Corbetta.
2. Quando è pendente un procedimento di cancellazione anagrafica, gli interventi possono essere disposti qualora la posizione anagrafica venga regolarizzata nel territorio del Comune di Corbetta, purché questa condizione sia compatibile con lo stato di bisogno o la fragilità della persona o del nucleo familiare.

#### **Articolo. 5      Procedimenti**

1. Ai procedimenti di assegnazione di contributi economici previsti da questo regolamento si applica la legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. L'assegnazione di uno o più degli interventi previsti da questo regolamento avviene con determinazione del responsabile del settore competente, su proposta del servizio sociale professionale.
3. Gli atti amministrativi e i documenti collegati ai procedimenti disciplinati da questo regolamento sono conservati e tenuti nel rispetto delle misure di sicurezza appropriate secondo le prescrizioni delle norme europee e nazionali in materia di protezione dei dati personali. Ove applicabile, è garantito il segreto professionale sui contenuti di tutti i documenti in qualunque modo collegati ai procedimenti disciplinati da questo regolamento.

## **Articolo. 6 Istruttoria**

1. Pur nel rispetto delle regole procedurali disciplinate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, l'istruttoria per l'assegnazione degli interventi previsti da questo regolamento è fortemente orientata alla presa in carico delle persone e dei nuclei familiari.
2. Le fasi di lavoro sono di norma le seguenti:
  - a. accesso al servizio sociale professionale;
  - b. presa in carico da parte del servizio sociale professionale;
  - c. valutazione multi-professionale e multidimensionale, anche in collaborazione con altri servizi territoriali;
  - d. progetto d'intervento predisposto dal servizio sociale professionale;
  - e. verifica e monitoraggio;

## **Capo II Contributi economici di sostegno al reddito**

### **Articolo. 7 Contributo economico generico**

1. Il contributo economico generico rappresenta una forma di sostegno al reddito delle persone e delle famiglie che versano in stato di bisogno o di fragilità.
2. Il contributo economico può essere erogato in via continuativa o in via straordinaria.
3. Il servizio sociale professionale predispone un progetto d'intervento individuando:
  - a. importo complessivo del contributo assegnato;
  - b. durata del contributo;
  - c. finalità e obiettivi perseguiti;
  - d. modalità di verifica e monitoraggio
4. Il servizio sociale professionale determina l'importo del contributo entro il limite massimo consentito, basandosi su questi criteri:
  - a. proporzionalità alle condizioni economiche risultanti dall'attestazione Isee;
  - b. proporzionalità e adeguatezza rispetto agli obiettivi perseguiti nel progetto d'intervento
5. I contributi economici generici non possono superare, nell'anno solare, l'importo complessivo di duemila euro, indipendentemente dal carattere continuativo o straordinario dell'erogazione.
6. Quando sussistano condizioni di conflitto familiare o situazioni di rischio tali da far temere una gestione irrazionale dell'aiuto economico, la prestazione può essere erogata a una persona fisica o giuridica diversa che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del beneficiario.

### **Articolo. 8 Gratuità di servizi o interventi**

1. La gratuità di servizi o interventi di competenza comunale rappresenta una forma di sostegno al reddito delle persone e delle famiglie che versano in stato di bisogno o di fragilità.
2. La gratuità può essere concessa per:
  - a. servizi a domanda individuale, servizi di conciliazione famiglia/lavoro, servizi parascolastici, purché la gratuità sia espressamente prevista in un atto generale amministrativo che disciplina l'erogazione o le tariffe dei servizi;

- b. canoni o tariffe altrimenti previsti per l'utilizzo di beni e servizi del Comune di Corbetta, ad esclusione delle imposte e dei tributi per i quali la legge o i regolamenti non consentano l'esenzione su proposta del servizio sociale professionale comunale.
3. Il servizio sociale professionale predispose un progetto d'intervento individuando:
- a. l'oggetto della gratuità;
  - b. la durata della gratuità concessa;
  - c. finalità e obiettivi perseguiti;
  - d. gli impegni da parte dei componenti il nucleo familiare a svolgere specifiche attività, a cui il contributo economico può essere condizionato;
  - e. modalità di verifica e monitoraggio.

### **Articolo. 9 Contributi per il sostegno alle spese di locazione**

1. Il contributo per il sostegno alle spese di locazione rappresenta una forma di sostegno al reddito delle persone e delle famiglie che versano in stato di bisogno o di fragilità:
2. Il contributo previsto da questo articolo non può essere assegnato:
- a. quando la locazione sia di natura commerciale;
  - b. quando la locazione riguardi alloggi rientranti nella definizione di servizi abitativi pubblici e di servizi abitativi sociali, secondo le disposizioni regionali o nazionali applicabili.
3. Il contributo può essere erogato in forma continuativa per sostenere i costi ordinari di locazione oppure in forma straordinaria per sostenere i costi di stipulazione di un nuovo contratto di locazione.
4. Il servizio sociale professionale predispose un progetto d'intervento individuando:
- a. importo complessivo del contributo assegnato;
  - b. durata del contributo;
  - c. finalità e obiettivi perseguiti;
  - d. gli impegni da parte dei componenti il nucleo familiare a svolgere specifiche attività, a cui il contributo economico può essere condizionato
  - e. modalità di verifica e monitoraggio
5. Il servizio sociale professionale determina l'importo del contributo entro il limite massimo consentito, basandosi su questi criteri:
- a. proporzionalità alle condizioni economiche risultanti dall'attestazione Isee;
  - b. proporzionalità e adeguatezza rispetto agli obiettivi perseguiti nel progetto d'intervento
6. Il contributo non può superare, nell'anno solare, l'importo complessivo di duemila euro, indipendentemente dal carattere continuativo o straordinario dell'erogazione.
7. Quando sussistano condizioni di conflitto familiare o situazioni di rischio tali da far temere una gestione irrazionale dell'aiuto economico, la prestazione può essere erogata a una persona fisica o giuridica diversa, compreso il locatore, che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del beneficiario.

## **Capo III      Prestito d'onore**

### **Articolo. 10      Scopi e contenuti del prestito d'onore**

1. Il prestito d'onore rappresenta una forma di sostegno ai nuclei familiari che, pur in possesso delle capacità per il proprio mantenimento e la propria promozione, necessitano di risorse economiche per:
  - a. superare situazioni contingenti di difficoltà ed esposizione debitoria;
  - b. sottoscrivere nuovi contratti di locazione;
  - c. acquistare beni e servizi indispensabili per l'assistenza sociale e sanitaria di un componente del nucleo familiare.
2. Il prestito d'onore costituisce una forma di finanziamento che prevede la restituzione del capitale entro un certo termine con corresponsione di interessi inferiori ai valori di mercato. Possono, perciò, accedervi le persone e i nuclei familiari in grado di garantire la restituzione dell'importo prestato.
3. L'importo massimo del prestito è fissato in tremila euro.
4. La Giunta Comunale, con propria deliberazione, definisce:
  - a. il numero massimo di ratei per la restituzione del prestito d'onore;
  - b. lo schema di accordo convenzionale che dovrà essere sottoscritto.

### **Articolo. 11      Concessione del prestito d'onore**

1. Il prestito d'onore, nel rispetto dei requisiti fissati dall'Amministrazione Comunale può essere concesso su proposta del servizio sociale professionale, che redigerà apposito progetto di intervento.
2. Il prestito d'onore può sostituirsi ai contributi economici di sostegno al reddito, qualora il progetto di intervento predisposto dal servizio sociale professionale ritenga tale strumento in grado di incentivare la creazione di responsabilità e autonomia della persona e del nucleo familiare..
3. All'atto della concessione del prestito d'onore il nucleo familiare richiedente si impegna alla restituzione del capitale degli interessi fissati dall'Amministrazione, sottoscrivendo un accordo convenzionale, redatto sulla base di uno schema approvato dalla Giunta comunale.

## **Capo IV      Titoli sociali**

### **Articolo. 12      Definizione di titoli sociali**

1. I titoli sociali sono titoli validi per l'acquisto di servizi sociali dai soggetti accreditati del sistema integrato di interventi e servizi sociali oppure possono sostituire l'erogazione diretta di prestazioni economiche.
2. I titoli sociali si distinguono in voucher sociali e buoni sociali.
3. I voucher sociali sono titoli che consentono l'acquisto di beni o servizi da soggetti accreditati dal Comune di Corbetta, dal Piano sociale di zona o da altri enti pubblici. I voucher sociali sono pagati direttamente ai soggetti accreditati.
4. I buoni sociali sono titoli che consentono l'acquisto di beni o servizi sia da soggetti accreditati dal Comune di Corbetta, dal Piano sociale di zona o da altri enti pubblici sia sul mercato in

generale. I buoni sociali sono erogati alla persona e alla famiglia per un uso responsabile che incentivi l'autonomia e l'uscita da condizioni di bisogno e di fragilità.

5. I titoli sociali possono essere assegnati, oltre che per sostenere persone e nuclei in stato di bisogno o fragilità, anche per sostenere interventi di:
  - a. sostegno della maternità e della paternità responsabile, ulteriori rispetto agli assegni e agli interventi previsti a livello nazionale e regionale;
  - b. sostegno alla conciliazione fra il tempo lavoro e il tempo di cura della famiglia;
  - c. sostegno alla genitorialità, anche attraverso forme di mutuo aiuto;
  - d. valutazione e certificazione di disturbi dell'apprendimento secondo le norme nazionali e regionali applicabili.

#### **Articolo. 13      Istituzione dei titoli sociali**

1. L'istituzione dei titoli sociali è rimessa alla Giunta comunale, in modo da assicurare maggiore flessibilità agli interventi e alla risposta ai bisogni, tenendo conto di eventuali disposizioni nazionali e regionali.
2. La Giunta comunale, nell'istituire uno o più titoli sociali, definisce con propria deliberazione:
  - a. requisiti di accesso dei beneficiari;
  - b. il valore dei titoli sociali, che può essere compreso anche tra un minimo e un massimo;
  - c. criteri di assegnazione dei titoli ed eventuali criteri di priorità;
  - d. le modalità di assegnazione dei titoli sociali;
  - e. budget assegnato, nei limiti degli stanziamenti di bilancio dell'ente;
  - f. nel caso di voucher sociali, anche con atto distinto e separato, i requisiti che devono possedere i soggetti accreditati e le prestazioni e i beni erogabili;
  - g. nel caso di buoni sociali, le prestazioni e i beni acquistabili.

### **Capo V      Strumenti per l'inclusione sociale attiva**

#### **Articolo. 14      Promozione dell'inclusione sociale attiva**

1. Il Comune di Corbetta promuove l'adozione di strumenti di inclusione sociale attiva che, in coerenza con le misure nazionali e regionali di contrasto alla povertà, stimolino percorsi di affrancamento dalle condizioni di bisogno e fragilità delle persone e dei nuclei familiari.
2. A tal fine, il Comune di Corbetta, anche in collaborazione i soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, può attivare percorsi o azioni sperimentali volte a promuovere l'inclusione sociale, l'autonomia e la riabilitazione.

#### **Articolo. 15      Co-progettazione**

1. La Giunta comunale può adottare specifici indirizzi esecutivi volti ad assicurare la co-progettazione degli interventi con i soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328 ed, in particolare, degli enti del terzo settore disciplinati dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
2. Nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, la co-progettazione promuove il più ampio coinvolgimento di soggetti pubblici, soggetti privati, di risorse e servizi territoriali.
3. La co-progettazione è attuata nel rispetto delle norme nazionali e regionali applicabili.



4. Nell'ambito delle azioni d'inclusione attiva, la co-progettazione può essere volta alla realizzazione di attività e interventi che consentano la creazione di opportunità d'impiego e d'ingaggio delle persone anche attraverso i tirocini disciplinati dall'Accordo tra Governo e Regioni del 22 gennaio 2015 sul documento recante: "Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione".
5. La co-progettazione può prevedere l'assegnazione di risorse comunali, nel limite degli stanziamenti di bilancio, per:
  - a. l'organizzazione delle attività e i costi di gestione;
  - b. l'erogazione di indennità, contributi o misure economiche in favore delle persone beneficiarie delle azioni di progetto.

#### **Articolo. 16 Istituzione di strumenti di inclusione sociale attiva**

1. L'istituzione di strumenti d'inclusione sociale attiva, anche in via sperimentale, è rimessa alla Giunta comunale, in modo da assicurare maggiore flessibilità agli interventi e alla risposta ai bisogni, tenendo conto di eventuali disposizioni nazionali e regionali.
2. La Giunta comunale, nell'istituire uno o più strumenti d'inclusione sociale attiva, definisce con propria deliberazione:
  - a. caratteristiche degli strumenti e compatibilità con altre misure previste dal Piano sociale di zona, da norme regionali e nazionali;
  - b. l'eventuale coinvolgimento dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328 ed, in particolare, degli enti del terzo settore disciplinati dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
  - c. requisiti di accesso dei beneficiari;
  - d. l'eventuale valore economico degli strumenti, che può essere compreso anche tra un minimo e un massimo;
  - e. criteri di assegnazione dei titoli ed eventuali criteri di priorità;
  - f. le modalità di assegnazione ai beneficiari
  - g. casi di sospensione e revoca degli strumenti.
3. In ogni caso, l'accesso agli strumenti d'inclusione sociale attiva, anche previsti in interventi di co-progettazione, avviene secondo le seguenti fasi:
  - a. accesso al servizio sociale professionale;
  - b. presa in carico da parte del servizio sociale professionale;
  - c. valutazione multi-professionale e multidimensionale, anche in collaborazione con altri servizi territoriali;
  - d. progetto d'intervento predisposto dal servizio sociale professionale;
  - e. verifica e monitoraggio;

### **Capo VI Disposizioni finali ed entrata in vigore**

#### **Articolo. 17 Disposizioni transitorie**

1. Le deliberazioni di Giunta comunale che hanno istituito titoli sociali e reti di soggetti accreditati mantengono la loro efficacia sino alla scadenza prevista nei rispettivi atti.

2. Successivamente, l'istituzione di titoli sociali e delle reti di soggetti accreditati sarà adotta in conformità a quanto previsto da questo regolamento.

### **Articolo. 18 Disposizioni finali**

1. Per quanto non espressamente previsto da questo regolamento, trovano applicazione le norme nazionali e regionali in materia di interventi sociali.
2. La Giunta comunale può fornire indirizzi esecutivi per l'attuazione di questo regolamento

### **Articolo. 19 Entrata in vigore**

1. Questo regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio on line del Comune di Corbetta.

## **Capo VII Allegati**

### **Articolo. 20 Allegato 1**

| CATEGORIE   | Livelli   |  |  |
|---|---|--|--|
| <b>Invalidità rilasciata da INPS /ASL</b>             | Invalidità con percentuale pari o superiore al 33%  |  |  |
| <b>Invalidità rilasciata da INAIL</b>                 | Invalidità INAIL con percentuale pari o superiore al 15%  |  |  |
| <b>Ciechi civili</b>                                  | - Art 4 L.138/2001  | - Ciechi civili parziali (L. 382/70 - L. 508/88 – L. 138/2001)                                   | - Ciechi civili assoluti (L. 382/70 - L. 508/88 – L. 138/2001)                                 |
| <b>Sordi civili</b>                                   | - Invalidi Civili con cofosi esclusi dalla fornitura protesica (DM 27/8/1999, n. 332)                           | - Sordi pre-linguali, di cui all'art. 50 L. 342/2000   |  |
| <b>INPS gestione ex INPDAP</b>                        | - Inabili alle mansioni (L. 379/55, DPR 73/92 e DPR 171/2011)   | - Inabili (L. 222/84, artt. 2, 6 e 8)  | -Inabili con diritto all'assegno per l'assistenza personale e continuativa (L. 222/84, art. 5) |
| <b>Trattamenti di privilegio ordinari e di guerra</b> | - Invalidi con minorazioni globalmente ascritte alla terza ed alla seconda categoria Tab. A DPR 834/81 (71□80%) | - Invalidi con minorazioni globalmente ascritte alla prima categoria Tab. A DPR 834/81 (81□100%) | - Invalidi con diritto all'assegno di superinvalidità (Tabella E allegata al DPR 834/81)       |
| <b>Handicap</b>                                       | - Art 3 comma 1 L.104/92  | - Art 3 comma 3 L.104/92   |  |